

COMUNE DI AULLA
Provincia di Massa Carrara

***Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022
e documenti allegati***

IL REVISORE UNICO

Dr. Nicola Strappaghetti

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Aulla che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lucca li 20/12/2019

IL REVISORE UNICO

Dr. Nicola Strappaghetti

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
ACCERTAMENTI PRELIMINARI	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	10
Previsioni di cassa	13
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022	15
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	17
La nota integrativa.....	18
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	19
Verifica della coerenza interna	19
Verifica della coerenza esterna	21
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIO NI ANNO 2020-2022	22
A) ENTRATE.....	22
Entrate da fiscalità locale	22
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	24
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	24
Sanzioni amministrative da codice della strada	25
Proventi dei servizi pubblici	25
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	26
Spese di personale	27
Spese per acquisto beni e servizi	27
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	29
Fondo di riserva di competenza	33
Fondi per spese potenziali.....	34
Fondo di garanzia debiti commerciali	34
Fondo di riserva di cassa	35
ORGANISMI PARTECIPATI	35
SPESE IN CONTO CAPITALE	38
INDEBITAMENTO	39
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	40
CONCLUSIONI	42

L'organo di revisione del Comune di Aulla, nominato con delibera consiliare n.57 del 29/12/2017.

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che ha ricevuto in data 11/12/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 9/12/2019 con delibera n. 189, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
- nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:
 - ✓ il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;
 - ✓ il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - ✓ il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - ✓ il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - ✓ la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;
- nell'art.172 del D.Lgs.267 /2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):
 - ✓ l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
 - ✓ la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - ✓ le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
 - ✓ la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno con atto di indirizzo del 20/02/2018 e approvati Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018. Questi parametri sono già inseriti nel decreto del Ministero dell'Interno del 17 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2018 n. 99, sulla certificazione del rendiconto 2017 ma, l'obbligo di applicazione decorre

dal 2019 e verranno utilizzati per la prima volta a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di previsione 2020/2022.

- ✓ il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
- ✓ il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

• necessari per l'espressione del parere :

- ✓ il documento unico di programmazione (DUP) predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 e approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 188 del 9/12/2019;
- ✓ il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.182 del 9/12/2019 ;
- ✓ la delibera di Giunta Comunale n. 181 del 9/12/2019 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D. Lgs. 267/2000, art. 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 L. 448/2001);
- ✓ la delibera di Giunta Comunale n. 183 del 9/12/2019 di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- ✓ la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- ✓ (già contenuta nel DUP) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.112/2008);
- ✓ il programma biennale forniture servizi 2020-2022 di cui all'art. 21 comma 6 D. Lgs. n.50/2016 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 9/12/2019;
- ✓ il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L.78/2010;

• e i seguenti documenti messi a disposizione:

- ✓ documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- ✓ il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006;

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 9/12/2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

l'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 22 del 30/4/2019 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale prot. n.8241 in data 18/4/2019 si evidenzia che sono salvaguardati gli equilibri di bilancio ed è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art. 187 del TUEL:

Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione (+/-)	17.255.530,13
di cui:	
a) Fondi vincolati	11.645.105,56
b) Fondi accantonati	7.385.865,83
c) Fondi destinati ad investimento	272.282,22
d) Fondi liberi	-2.047.723,48

Con delibera consiliare n.8 del 4/6/2015, per il maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti di euro 80.541,68.

Il revisore prende atto delle comunicazioni rilasciate dai dirigenti dell'Ente con note prot. n. 26.184 del 4/12/2019, n. 25.913 del 2/12/2019 e n. 27.426 del 19/12/2019, dalle quali emergono potenziali debiti fuori bilancio per i quali sono in corso le valutazioni in merito alla sussistenza dei presupposti per l'eventuale riconoscimento ai sensi dell'art. 194 del TUEL da parte del Consiglio Comunale.

Il revisore prende, inoltre, atto delle comunicazioni del dirigente dei "Servizi Generali e Finanziari" (nota n.27.427 del 19/12/2019) in merito agli accantonamenti finanziari effettuati già in sede di

rendiconto dell'esercizio 2018 al fine di dare copertura finanziaria nel caso in cui venissero riconosciuti debiti fuori bilancio.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

Disponibilità:	2.926.365,96	4.312.692,24	3.002.985,63
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

*Dati non definitivi.

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI NON DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ¹⁾		previsioni di competenza	389.985,20	82.000,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ¹⁾		previsioni di competenza	2.074.395,11	844.172,13	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	1.814.354,88	0,00		
	di cui: avanzo utilizzato anticipatamente ¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di Riarmento		previsioni di cassa	4.317.692,24	3.002.985,63		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza	7.823.360,00	7.735.860,00	7.730.860,00	7.680.860,00
			previsione di cassa	8.944.968,50	7.622.860,00		
20000	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	485.701,00	357.366,00	322.366,00	322.366,00
			previsione di cassa	889.814,48	386.916,00		
30000	Entrate extra tributarie	0,00	previsione di competenza	2.578.565,00	2.561.895,00	2.568.695,00	2.568.695,00
			previsione di cassa	2.183.013,46	2.304.263,00		
40000	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	3.707.886,00	2.233.574,19	1.710.000,00	2.005.000,00
			previsione di cassa	2.579.546,40	2.468.115,03		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60000	Accessione prestiti	0,00	previsione di competenza	398.000,00	398.000,00	365.000,00	0,00
			previsione di cassa	703.443,58	398.000,00		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto: tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			previsione di cassa	13.000.000,00	1.000.000,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza	3.658.600,00	3.584.500,00	3.584.500,00	3.584.500,00
			previsione di cassa	7.622.200,00	3.584.500,00		
TOTALE TITOLI		0,00	previsione di competenza	21.652.112,00	17.871.195,19	17.281.421,00	17.159.421,00
			previsione di cassa	35.922.986,42	17.764.654,03		

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2020	ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				80.542,00	80.542,00	80.542,00	80.542,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.731.525,35 1.017.378,50 82.000,00 10.509.087,33	9.989.179,00 1.017.378,50 0,00 9.511.349,16	9.472.529,00 223.662,91 (0,00)	9.354.329,00 0,00 (0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.839.476,84 844.172,13 0,00 3.993.094,40	3.526.508,32 844.172,13 0,00 3.730.884,61	2.129.800,00 0,00 (0,00)	2.094.800,00 0,00 (0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	624.783,00 0,00 (0,00) 556.904,00	616.038,00 0,00 0,00 616.038,00	1.014.050,00 0,00 (0,00)	1.045.250,00 0,00 (0,00)
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO							
TITOLO 5	TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000.000,00 0,00 (0,00) 13.165.493,46	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 (0,00)	1.000.000,00 0,00 (0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.658.600,00 0,00 (0,00) 7.627.200,00	3.584.500,00 0,00 0,00 3.584.500,00	3.584.500,00 0,00 (0,00)	3.584.500,00 0,00 (0,00)
TOTALE TITOLI				25.854.355,19 926.172,13 35.846.774,19	18.716.825,32 1.801.550,63 0,00 18.442.773,83	17.200.879,00 223.662,91 0,00	17.078.879,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				25.934.877,19 926.172,13 35.846.774,19	18.797.367,32 1.801.550,63 0,00 18.442.773,83	17.281.421,00 223.662,91 0,00	17.159.421,00 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel corso del 2019 il DM 1 marzo (10^a decreto correttivo) ha modificato il principio contabile con particolare riferimento all'FPV.

Le spese concernenti il livello minimo di progettazione

Un'importante novità contenuta nel 10° decreto correttivo riguarda la formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo di progettazione. Viene infatti previsto che tali spese, se di ammontare pari o superiore a 40.000 euro e se non ancora impegnate, sono interamente conservate nel FPV di spesa in sede di rendiconto, a condizione che siano formalmente attivate le relative procedure di affidamento.

Non è quindi più necessario aver stipulato un contratto o sottoscritto un disciplinare d'incarico o un altro atto equivalente per poter mantenere nel FPV di spesa le relative risorse, ma è sufficiente aver formalmente avviato le procedura di affidamento.

In assenza dell'aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo, le risorse finanziate con il FPV di entrata confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato a seconda della fonte di finanziamento.

I lavori pubblici

La novità però sicuramente più rilevante è contenuta nel paragrafo 5.4.9 del principio contabile 4/2 che riguarda la conservazione del FPV per le spese relative ai lavori pubblici non ancora impegnate. E' previsto infatti che in sede di rendiconto le risorse per il finanziamento di tali spese, se non ancora impegnate e di importo pari o superiore a 40.000 euro, sono interamente conservate nel FPV, sempre che risulti interamente accertata la fonte di finanziamento dell'intera spesa di investimento e che l'intervento, se di importo superiore a 100.000 euro, deve risultare inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici, e se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) è stata contabilmente impegnata, una delle seguenti spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici:
 - acquisizione di terreni;
 - espropri e occupazioni di urgenza;
 - bonifica aree;
 - abbattimento delle strutture preesistenti;

- viabilità riguardante l'accesso al cantiere;
 - allacciamento ai pubblici servizi;
 - spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della contro parte contrattuale;
- 2) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo e in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento. Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del FPV è condizionata alla prosecuzione, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera.
- 3) entro l'esercizio successivo in cui è stato verificato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, se sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei lavori e in assenza di aggiudicazione definitiva delle predette procedure entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento.

Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

I ribassi d'asta dei lavori pubblici

A fine di consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, prevede che gli eventuali ribassi d'asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il 2° esercizio successivo all'aggiudicazione della gara non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale, da parte dell'organo competente, che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla Legge n. 243/2012

Comune di Aulla (MS)

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

Totale entrate correnti vincolate	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	82.000,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrata in conto capitale	844.172,13
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento (Presunto)	3.002.985,63
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.622.860,00
2	Trasferimenti correnti	386.916,00
3	Entrate extratributarie	2.304.263,00
4	Entrate in conto capitale	2.468.115,03
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	398.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.584.500,00
	TOTALE TITOLI	17.764.654,03
	TOTALE GENERALE ENTRATE	20.767.639,66

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	9.511.349,16
2	Spese in conto capitale	3.730.884,67
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	616.038,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.584.500,00
	TOTALE TITOLI	18.442.771,83
	SALDO DI CASSA	2.324.867,83

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell' art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la reimputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			0,00	3.002.985,63
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.148.848,08	7.735.860,00	16.884.708,08	7.622.860,00
2	Trasferimenti correnti	66.141,44	357.366,00	423.507,44	386.916,00
3	Entrate extratributarie	3.957.290,12	2.561.895,00	6.519.185,12	2.304.263,00
4	Entrate in conto capitale	7.195.232,12	2.233.574,19	9.428.806,31	2.468.115,03
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	446.464,95	398.000,00	844.464,95	398.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	155.004,35	3.584.500,00	3.739.504,35	3.584.500,00
	TOTALE TITOLI	20.968.981,06	17.871.195,19	38.840.176,25	17.764.654,03
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	20.968.981,06	17.871.195,19	38.840.176,25	20.767.639,66

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	3.364.159,98	9.989.779,00	13.353.938,98	9.511.349,16
2	Spese In Conto Capitale	2.488.814,77	3.526.508,32	6.015.323,09	3.730.884,67
3	Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti	0,00	616.038,00	616.038,00	616.038,00
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	208.898,44	3.584.500,00	3.793.398,44	3.584.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.061.873,19	18.716.825,32	24.778.698,51	18.442.771,83
	SALDO DI CASSA				2.324.867,83

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.002.985,63		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	82.000,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	80.542,00	80.542,00	80.542,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	10.655.121,00 0,00	10.621.921,00 0,00	10.569.921,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	9.989.779,00 0,00 1.178.127,50	9.472.529,00 0,00 1.236.907,00	9.354.329,00 0,00 1.205.732,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	616.038,00 32.538,00 0,00	1.014.050,00 404.050,00 0,00	1.045.250,00 405.250,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		21.762,00	25.800,00	60.800,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	174.538,00 32.538,00	150.000,00 0,00	115.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	196.300,00	175.800,00	175.800,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

L'importo di euro 174.538,00 di entrate in conto capitale 2020 destinate al bilancio di parte corrente sono costituite:

- per € 142.000,00 derivanti da oneri di urbanizzazione e sono destinate al finanziamento della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi, del verde e dei cimiteri, previsti al Titolo I "Spese correnti".
- Per € 32.538,00 derivanti da entrate da alienazione di immobili e sono destinate all'estinzione anticipata di prestiti.

L'importo di € 196.300,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da:

- entrate da trasferimenti correnti € 78.800,00 Anno 2020 – Fondo IMU-TASI
- entrate extratributarie: € 15.000,00 Anno 2020 - proventi da cave
- entrate extratributarie: € 102.500,00 Anno 2020 proventi violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208).

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che, per gli anni 2018-2020, gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'ente non si è avvalso di questa possibilità; le entrate da alienazioni sono state destinate a spese di investimento e all'estinzione anticipata di prestiti.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il comma 867 dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017. L'ente **si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell' art. 1 comma 867 Legge 205/2017 limitatamente all' annualità 2020.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Proventi recupero evasione IMU	€ 300.000,00	Fondo crediti dubbia esigibilità su entrate recupero evasione	€ 267.620,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Proventi recupero evasione TASI	€ 2.000,00	Spese per consultazioni elettorali -Regionali 2020	€ 35.000,00
Gettito derivante dalla lotta all'evasione tributaria - Imposta di pubblicità	€ 15.000,00	Contributi a scuole	€ 3.400,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Proventi recupero evasione TARI	€100.000,00	Contributi a associazioni prot. civile	€ 17.000,00
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA - Regionali 2020	€ 35.000,00	Interventi non ricorrenti settore commercio	€ 10.000,00
Oneri di urbanizzazione a finanziamento manutenzione ordinaria	€ 142.000,00	Spese per eventi culturali e manifestazioni	€40.000,00
		Interessi su rateizzazione rimborso contributo DOCUP	€ 200,00
		Contributi ad associazioni varie	€ 5.150,00
		Accantonamento a fondo contenzioso	€ 10.000,00
		Contratti di servizio per trasporto pubblico locale in gestione diretta	€ 17.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 594.000,00	TOTALE SPESE	€ 405.370,00

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 188 del 9/12/2019, secondo lo schema previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 182 del 9/12/2019, conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Il programma biennale, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 9/12/2019, dopo la sua approvazione definitiva consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e su I sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 9/12/2019 secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale prot. n 26.261 in data 5/12/2019 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

Il piano occupazionale 2020-2022 del Comune di Aulla non prevede alcuna assunzione di personale né a tempo indeterminato né a tempo determinato in quanto non essendo ancora stata emanata la legge di bilancio, permangono incertezze sulle misure finanziarie che potrebbero avere incidenza diretta sia sulle capacità assunzionali sia sulle risorse disponibili.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007.

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

Tra le norme che non trovano applicazione vi è il comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Ai sensi della normativa soprarichiamata, l'Ente non ha proceduto all'adozione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa previsto dall'art. 2, comma 594, della legge n.244/2007.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n.112/2008)

Su questo punto l'organo di revisione rinvia a quanto già illustrato e descritto nel DU P 2020-2022, come da relativo piano allegato.

Verifica della coerenza esterna**Equilibri di finanza pubblica**

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale**Addizionale Comunale all'Irpef**

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,8, con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 8.000,00.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IUC

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

IUC	Esercizio 2019 (asestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	2.605.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00
TASI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TARI	2.102.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
Totale	4.724.000,00	4.742.000,00	4.742.000,00	4.742.000,00

Si sottolinea che il disegno della legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 prevede importanti novità in materia di tributi comunali; si rinvia alla lettura della Nota Integrativa paragrafo 1.1 allegata al bilancio di previsione 2020-2022.

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 2.110.000,00, in linea alle previsioni definitive 2019, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Il comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 stabilisce che sono attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti.

A tale proposito l'Autorità ha emanato la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 relativa alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, contenente l'allegato "A" concernente il "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021".

Per quanto concerne il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ex art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, con la suddetta deliberazione viene prevista:

- 1) la possibilità di inserire tra le componenti di costo:
 - l'IVA indetraibile;
 - gli accantonamenti relativi ai crediti in misura:
 - non eccedente il valore massimo dell'80% del FCDE calcolato secondo quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, nel caso di TARI tributo;
 - non eccedente il valore massimo previsto dalle norme fiscali, nel caso di tariffa corrispettiva;
 - i costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, purché l'Ente dia separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili a tali spese;
- 2) la possibilità di recupero del conguaglio 2018 e 2019 su un numero di rate determinato dall'Ente fino a un massimo di 4.

Anche per coerenza con i nuovi criteri di formazione del Piano finanziario rifiuti, il decreto "Fiscale", prevede nuovi termini per approvare il piano finanziario e le tariffe TARI, in particolare:

- > proroga i coefficienti tariffari "ampliati" (+/- 50% rispetto alle misure del DPR 158/99) fino a diversa determinazione da parte di ARERA.
- > fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020, in modo disgiunto rispetto al termine del bilancio di previsione. La norma si applica espressamente anche in caso di modifica di provvedimenti già deliberati.

Il decreto "Fiscale" prevede, inoltre, condizioni tariffarie agevolate agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, attraverso l'istituzione di un bonus sociale simile a quello in vigore per altri servizi a rete.

L'Ente dovrà provvedere ad approvare il Piano economico finanziario e le tariffe TARI 2020 entro il nuovo termine del 30/04/2020.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU -TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni

Altri Tributi	Esercizio 2019 (asestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Imposta pubblicità	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI	0,00	0,00		
IMU	582.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TASI	12.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ICP	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TARI	65.500,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Totale				
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		267.620,00	277.978,00	246.803,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (asestato)	240.000,00	130.000,00	110.000,00
2020	230.000,00	142.000,00	88.000,00
2021	250.000,00	150.000,00	100.000,00
2022	250.000,00	115.000,00	135.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art.208 co 1 ods	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	495.000,00	495.000,00	495.000,00
Percentuale fondo (%)	49,50%	49,50%	49,50%
Percentuale minima fondo (95% - 100%-100%)	470.250,00	495.000,00	495.000,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Con atto di Giunta n. 183 in data 9/12/2019, la somma di euro 474.750,00 (previsione iniziale meno fondo e spese di riscossione) è stata destinata per il 50% (€ 237.375,00) negli interventi di spesa alle finalità di cui all'art. 208, comma 4 del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 105.875,00
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 131.500,00 (di cui € 29.000,00 Titolo 2.04.06 per pubblica illuminazione)

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Descrizione del servizio	Entrate	Spese	% di copertura
Mense scolastiche	€ 208.000,00	€ 414.600,00	50,17
Asilo nido	€ 153.900,00	€ 219.390,55	70,15
Parcheggi a pagamento	€ 30.000,00	€ 8.000,00	375,00
Illuminazione votiva	€ 27.300,00	€ 15.200,00	179,61
Museo	€ 2.500,00	€ 22.000,00	11,36
Centri estivi	€ 15.500,00	€ 16.500,00	93,94
Impianti sportivi (palestre)	€ 25.000,00	€ 28.300,00	88,34
Utilizzo sale comunali	€ 1.500,00	€ 10.000,00	15,00
TOTALE	€ 463.700,00	€ 733.990,55	63,17

L'Ente ha ritenuto di escludere il servizio di trasporto scolastico dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale a seguito dell'emanazione delle seguenti deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che qualificano il citato servizio come servizio pubblico di trasporto, sottraendolo alla normativa dei servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal D.M. n. 131/1983:

- n. 222/2017 Sezioni regionale di controllo - Campania;
- n. 178/2018/PAR Sezione regionale di controllo - Sicilia;
- n. 46/2019/SRCPIE/PAR Sezione regionale di controllo - Piemonte;
- n. 76/2019/PAR Sezione regionale di controllo - Puglia;

Inoltre con deliberazione n. 25 del 18 ottobre 2019, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha stabilito che gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge di bilancio 2019, nonché della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza.

Tale impostazione risulta corretta e conseguentemente l'organo esecutivo, con deliberazione n.187 del 9/12/2019, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 63,17%.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2019 (dati NON definitivi)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	2.725.034,38	2.569.795,00	2.382.150,00	2.305.400,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	164.792,38	154.475,00	147.825,00	142.475,00
103	Acquisto di beni e servizi	4.528.154,44	3.896.895,00	3.618.050,00	3.618.050,00
104	Trasferimenti correnti	1.392.097,15	1.309.442,00	1.274.042,00	1.274.042,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	594.472,00	571.094,50	545.305,00	527.880,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	41.700,00	20.000,00	18.500,00	18.500,00
110	Altre spese correnti	1.285.275,00	1.468.077,50	1.486.657,00	1.467.982,00
Totale		10.731.525,35	9.989.779,00	9.472.529,00	9.354.329,00

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022 risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 2.791.335,34, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano gli enti a non superare la corrispondente spesa dell'anno 2009;

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

Spese macroaggregato 101	2.752.168,91 €	2.569.795,00 €	2.382.150,00 €	2.305.400,00 €
Fondo premialità - FPV 2019		-82.000,00 €		
Irap macroaggregato 102	137.482,00 €	133.050,00 €	128.400,00 €	123.050,00 €
Altre spese: quota spesa di personale funzioni associate Unione dei Comuni	193.708,81 €	18.836,79 €	18.836,79 €	18.836,79 €
Altre spese: da specificare.....	0,00 €			
Altre spese: da specificare.....	0,00 €			
Totale spese di personale (A)	3.083.359,72 €	2.639.681,79 €	2.529.386,79 €	2.447.286,79 €
(-) Componenti escluse (B)	292.024,38 €	314.118,17 €	310.854,01 €	310.854,01 €
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	2.791.335,34 €	2.325.563,62 €	2.218.532,78 €	2.136.432,78 €
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 2.791.335,34.

Spese per acquisto beni e servizi

In merito alle limitazioni di spesa per acquisto di beni e servizi, la Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Si tenga presente che il D.L. 50/2017 all'art. 21 -bis prevede che a decorrere dall'esercizio 2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Inoltre, il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DL 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 1-ter dell'articolo 12 del DL 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a

risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;

- comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 24 del DI 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

Si ricorda, infine, che l'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012, n. 228 dispone che *"Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti."*

Non sono previste spese per mostre e consulenze in materia informatica nel bilancio finanziario 2020-2022.

La previsione di spesa del bilancio finanziario 2020-2022 non tiene conto delle riduzioni disciplinate dalla normativa soprarichiamata posto che l'ente rientra sia nella previsione di cui all'art. 21-bis, comma 2 del D.L. 50/2017 (per i comuni che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243) che nella previsione di cui al comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) (per i comuni che approvano i bilanci, preventivo e consuntivo, entro i termini ordinari previsti dal TUEL).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluenndo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del fcde deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 1, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, utilizzando il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che:

“Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”*

Inoltre al comma 1016 prevede che *“La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:*

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”*

Comune di Aulla (MS)

A seguito dell'incontro del 28/11/2019 tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e il Governo, i Comuni hanno ottenuto una diminuzione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'esercizio 2020 che passa dal 95% al 90% per gli enti in regola con i tempi di pagamento.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente (95%) e di NON avvalersi dell'ulteriore riduzione all'90% prevista dalla vigente normativa; per il dettaglio delle motivazioni di tale scelta di rinvia alla lettura della nota integrativa 2020.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	7.735.860,00	662.590,33	662.975,00	384,67	8,57%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	357.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.561.895,00	514.979,01	515.152,50	173,49	20,11%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.233.574,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	12.888.695,19	1.177.569,34	1.178.127,50	558,16	9,14%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	10.655.121,00	1.177.569,34	1.178.127,50	558,16	11,06%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	2.233.574,19	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	7.730.860,00	694.072,00	694.072,00	0,00	8,98%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	322.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.568.695,00	542.811,60	542.835,00	23,40	21,13%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	12.331.921,00	1.236.883,60	1.236.907,00	23,40	10,03%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	10.621.921,00	1.236.883,60	1.236.907,00	23,40	11,64%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	7.680.860,00	662.897,00	662.897,00	0,00	8,63%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	322.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.566.695,00	542.811,60	542.835,00	23,40	21,15%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	12.574.921,00	1.205.708,60	1.205.732,00	23,40	9,59%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	10.569.921,00	1.205.708,60	1.205.732,00	23,40	11,41%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio ammonta a:

- anno 2020 - euro 45.300,00 pari allo 0,454% delle spese correnti;
- anno 2021 - euro 43.300,00 pari allo 0,458% delle spese correnti;
- anno 2022 - euro 44.800,00 pari allo 0,479% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. L'organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali :

Accantonamento per contenzioso	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	25.000,00	34.000,00	45.000,00
Accantonamenti fondo di garanzia crediti commerciali	20.000,00	0,00	0,00

A fine esercizio come disposto dall'art. 167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2020, con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. (art. 1, c. 859 e 862, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. (art. 1, c. 859, lett. a, c. 862, lett. a, e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b, c, d e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di

beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861); i tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Per il solo anno 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo da rilevare ai fini dell'accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente e non sulla base dei dati presenti nella PCC. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione alla PCC dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2019, anche se hanno adottato SIOPE+.

Come dettagliato nella Nota Integrativa allegata al bilancio finanziario 2020-2022 in corso di approvazione, *"a seguito dell'incontro del 28/11/2019 tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e il Governo, i Comuni hanno ottenuto il rinvio al 2021 dell'applicazione delle sanzioni (accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali) per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento delle fatture commerciali."*

Considerato che:

- alla data odierna il decreto "fiscale" n. 124/2019 non è ancora stato convertito in legge e non è stata ancora approvata la legge di bilancio 2020;
- il software di contabilità in uso all'Ente non calcola in automatico l'indicatore di ritardo dei pagamenti (previsto dalla legge di stabilità 2019) in quanto il Mef tramite la "Piattaforma Certificazione Crediti", non ha ancora reso disponibile alcuna funzione e per l'elaborazione dei tempi di pagamento e ritardo di cui al comma 859 della legge di bilancio 2019, né ha fornito chiarimenti circa l'algoritmo di calcolo di tali indicatori ;
- il Governo ha accordato, nell'incontro con ANCI del 28 novembre 2019, il rinvio al 2021 dell'applicazione delle sanzioni (accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali) per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento delle fatture commerciali;

è previsto nel bilancio finanziario 2020 un accantonamento al fondo di garanzia crediti commerciali, pari alla sua misura minima di € 20.000,00 in attesa dell'approvazione della legge di bilancio 2020 e di avere maggiori chiarimenti sulla metodologia di calcolo.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa, pari a € 100.000,00 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

ORGANISMI PARTECIPATI

Accantonamento a copertura di perdite (Art. 1, comma 552 della Legge 147/2013 – art. 21, commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016).

Come dettagliato nella Nota Integrativa allegata al bilancio 2020-2022, nessun organismo partecipato dal Comune di Aulla rientra nell'ambito di applicazione della norma.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con provvedimento del Consiglio Comunale n. 38 del 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere dismesse.

Dall'esito di tale ricognizione straordinaria risultano da dismettere:

Modalità di attuazione	Denominazione società
Cessione/Alienazione quote	Pallerone 2000 srl
	Eams Srl
Liquidazione	Cat società per azioni
	Lunigiana Acque
	Terme di Equi SPA

L'esito di tale ricognizione:

- è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 17/10/2017;
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 17/10/2017.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2018, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il nuovo Piano di razionalizzazione, approvato con la citata deliberazione consiliare, prevede:

Modalità di attuazione	Denominazione società	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote	Pallerone 2000 srl	31/12/2019
Liquidazione	Eams Srl	30/06/2019
	Cat società per azioni	31/12/2021
	Lunigiana Acque	31/12/2019
	Terme di Equi SPA	31/12/2021

Si evidenzia che:

Comune di Aulla (MS)

- con sentenza n°31 del 25/09/2018, il tribunale di Massa ha dichiarato il fallimento della società Terme di Equi Spa, cui questo Comune partecipa con una quota del 0,63%.
- con sentenza n. 47 del 30/09/2019, il Tribunale di Massa ha dichiarato il fallimento della soc. Pallerone 2000 Srl, cui questo Comune partecipa con una quota del 10%.

Si precisa che è in corso di predisposizione l'analisi del patrimoni o complessivo delle società nelle quali il Comune di Aulla detiene partecipazioni al 31/12/2018, dirette o indirette; dovrà infatti essere approvato da parte del Consiglio Comunale il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, entro il 31/12/2019.

SPESE IN CONTO CAPITALE**Finanziamento spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	844.172,13	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.631.574,19	2.075.000,00	2.005.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	174.538,00	150.000,00	115.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	196.300,00	175.800,00	175.800,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.526.508,32 0,00	2.129.800,00 0,00	2.094.800,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	29.000,00	29.000,00	29.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui all'art.1, comma 138 L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. 50/2017 .

Non è prevista nel bilancio finanziario 2020-2022 tale tipologia di spesa.

INDEBITAMENTO

Il revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale (nuovo mutuo di €398.000,00 nell'esercizio 2020 con inizio ammortamento nell'esercizio 2021, e nuovo mutuo di €365.000,00 nell'esercizio 2021 con inizio ammortamento nell'esercizio 2022) risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	615.032,26	594.472,00	571.094,50	545.305,00	527.880,00
Quota capitale	580.864,80	557.800,00	583.530,00	610.000,00	640.000,00
Totale fine anno	1.195.897,06	1.152.272,00	1.154.624,50	1.155.305,00	1.167.880,00

Sono previsti nel bilancio finanziario 2020-2022 estinzioni anticipate di prestiti per i seguenti importi:

- € 32.538,00 nell'esercizio 2020
- € 404.050,00 nell'esercizio 2021
- € 405.250,00 nell'esercizio 2022

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	615.032,26	594.472,00	571.094,50	545.305,00	527.880,00
entrate correnti	11.211.564,72	10.659.587,51	10.549.845,58	10.549.845,58	10.549.845,58
% su entrate correnti	5,49%	5,58%	5,41%	5,17%	5,00%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2019-2021;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti.

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al

rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

f) Raccomandazioni

L'organo di revisore raccomanda:

- di monitorare le entrate che mancano del requisito della certezza (esempio entrate per recupero evasione tributaria Imu, Tasi e Tari, contributi per rilascio permessi di costruire, sanzioni del codice della strada) e di provvedere ad effettuare gli impegni con esse finanziati solo in un momento successivo all'accertamento dell'entrata;
- di monitorare in modo costante e rigoroso l'andamento dei pagamenti in particolare dei crediti commerciali in quanto il nuovo meccanismo, introdotto dalla legge di bilancio 2019, prevede (con probabile decorrenza dal 2021) l'obbligo di stanziare nel bilancio preventivo un "fondo di garanzia" con importanti accantonamenti per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento; tale ulteriore accantonamento, che va ad aggiungersi a quelli già previsti ed obbligatori, potrebbe avere riflessi negativi sugli equilibri di parte corrente dei prossimi bilanci.
- di valutare la possibilità d'incrementare il livello di copertura dei costi di alcuni servizi a domanda individuale. Il revisore prende atto dell'esclusione del servizio di trasporto scolastico dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale a seguito dell'emanazione delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti già citate nei precedenti punti (che comunque si riportano: Sicilia, Campania, Puglia, Piemonte), qualificano il citato servizio come servizio pubblico di trasporto, sottraendolo alla normativa dei servizi pubblici a domanda individuale. Nonostante ciò si ritiene di dover

comunque monitorare i costi e i relativi ricavi del servizio di trasporto scolastico in quanto presenta un tasso di copertura insignificante;

- di percorrere tutte le possibili soluzioni al fine di ridurre il contenzioso in essere ed evitare l'insorgere di ulteriori controversie legali e, come già rimarcato nei precedenti pareri, di monitorare in modo costante e rigoroso l'andamento delle cause legali in corso;
- di controllare l'andamento degli organismi partecipati, considerato che è in corso l'analisi del patrimonio delle partecipazioni detenute dal Comune di Aulla al 31/12/2018, e considerato altresì che entro il 31/12/2019 dovrà essere approvato il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, previsto dall'art. 20 del D.lgs n. 175/2016.
- di monitorare costantemente l'andamento della gestione di cassa, accelerando la riscossione delle somme iscritte a bilancio in particolare delle entrate tributarie e di quelle relative ai contributi di terzi.



In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui

documenti allegati.

IL REVISORE UNICO
Dott. Nicola Strappaghetti